





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
NONA SEZIONE CIVILE

lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria, sulla base dei motivi meglio indicati in ricorso.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato di decidere.

**II.** Il racconto del richiedente e la valutazione della sua credibilità ai fini del rischio di persecuzione o di danno grave.

Il ricorrente è un cittadino nigeriano, [REDACTED]

[REDACTED]



Si deve immediatamente evidenziare come quanto raccontato dal Richiedente sia stato considerato dalla Commissione Territoriale, sostanzialmente credibile.

Questo giudicante condivide tale conclusione.

**III.** Il tenore del racconto del Richiedente è però tale da escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di *rifugiato*, atteso che costui non risulta vittima di possibili atti di persecuzione per ragioni riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

**IV.** Quanto alla protezione sussidiaria, non risulta che il Richiedente, se rientrasse in Patria, sarebbe sottoposto al rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14, lettere **a)** e **b)** del d.lgs. 2007 n. 251 (condanna alla pena di morte ovvero tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine). La vicenda narrata presenta, infatti, caratteri meramente interprivatistici, e, come tali, privi della rilevanza pubblicistica ex art 5 d.lgs 251/07, secondo cui: "*Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i*



responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.

Resta da esaminare se la situazione generale del Paese di origine ed in particolare quella della zona di provenienza del ricorrente, allo scopo di valutare se risulti riscontrabile una *minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile* derivante da *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*, secondo la previsione di cui all'art. 14 lettera c) del d. lgs. 2007 n. 251.

Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

a) *“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”* (Considerando l'art. 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando l'art. 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

b) *“la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue”;*

c) *“l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”* (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro”*) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia*



*nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (punto 29).*

Infine, va evidenziato che secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in presenza dell'ipotesi di cui all'art 14 lett c) si prescinde dalla posizione personale del richiedente e quindi il rischio che corre il singolo individuo non deve essere provato, non applicandosi il principio della personalizzazione della minaccia o del danno (vd Cass Civ 6503/14 *«In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo»*).

Va premesso che la Nigeria è un Paese assai vasto, che si estende per oltre 930.000 Km<sup>2</sup>. ed è abitato da 167milioni di abitanti (a fini comparativi, si pensi che l'Italia ha una superficie di 301 Km<sup>2</sup>. per poco più di 60milioni di abitanti).

Dal punto di vista politico-amministrativo, la Nigeria è una Repubblica Federale suddivisa in 36 Stati.

Dalle informazioni raccolte emerge che la situazione di pericolo riguarda non tutto il territorio nigeriano, bensì solo alcune zone del Paese.

Infatti, da numerose fonti (v. rapporto Amnesty International 2014/2015, World Report 2016-Nigeria dell'Human Rights Watch pubblicato il 27.1.2016 in [www.refworld.org](http://www.refworld.org), articolo "Tutti i guai della Nigeria" del 25.1.2015 in [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it)) risulta una situazione di scarsa sicurezza nel Paese in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di Boko Haram, concentrata tuttavia in alcuni Stati del Nord e Nord Est (Adamawa, Borno, Yobe, Kano, Kaduna), sia di conflitti tra le varie comunità nella regione centrale del cd. Middle Belt.



Il sito [http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html?no\\_cache=1](http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html?no_cache=1) (valido al 24.6.2016, pubblicato il 7.6.2016), riferimento ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, sconsiglia del tutto i viaggi nel Nord-Est del Paese (Stati di Borno, Yobe e Adamawa) in ragione dell'attività terroristica del gruppo Boko Haram, e suggerisce di limitare allo stretto necessario i viaggi in alcuni altri Stati nigeriani, situati nel nord-est e nelle zone costiere del Delta. Sebbene si segnali che le forze di polizia abbiano lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica, ciò viene ricondotto proprio alla reazione dei terroristi conseguente ai recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano.

Va d'altro canto sottolineato che le finalità del sito, indirizzato ai cittadini italiani che intendano recarsi all'estero (che prelude quindi il ricorso a livelli di sicurezza particolarmente elevati) non può comportare l'automatica applicazione delle indicazioni ivi riportate alla situazione dei soggetti originari e residenti nel Paese considerato.

Anche il Rapporto 2015-2016 di Amnesty International, pur dando atto della presenza nel Paese di Boko Haram, con conseguente pericolo per i civili, continua a circoscrivere la situazione al Nord-Est della Nigeria: si dà atto, peraltro, di una massiccia offensiva militare nigeriana, sostenuta dalle Nazioni vicine contro Boko Haram (Camerun, Ciad, Niger), che sta costringendo i terroristi a ritirarsi dalle principali città del Nord Est. Il rapporto segnala anche che sono continuati gli attentati ed i raid in località più piccole e villaggi.

Orbene, per poter concedere la richiesta protezione sussidiaria è necessario che si abbia la prova che il ricorrente provenga da uno degli Stati sopra specificati (tutti collocati nel nord-est del Paese) oppure da uno degli Stati facenti parte della c.d. zona del "Middle-Belt".

Come risulta dalla documentazione versata in atti il Richiedente

.....

In definitiva, l'ultimo luogo di provenienza del Richiedente è da considerarsi la città di [redacted], che si trova nello stato della federazione nigeriana del Borno: stato questo che si localizza proprio nella zona del nord-est della Nigeria ove il gruppo islamico Boko-Haram è più presente e risulta essere tuttora in controllo di gran parte del territorio di tale stato. Ivi sussiste certamente una situazione di conflitto armato tra tale gruppo terroristico e le forze armate governative nigeriane di gravità tale da costituire una "*minaccia grave ed individuale alla vita o*



alla persona di un civile” secondo la previsione di cui all’art. 14 lettera c) del d. lgs. n. 251 del 2007.

Ciò considerato, al Ricorrente si deve riconoscere la richiesta protezione internazionale sussisiaria.

**Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.**

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Sulla base di tali ragioni, ritenuta, quindi, assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto respingersi il ricorso qui delibato quanto alla domanda di riconoscimento al Richiedente dello stato di rifugiato, mentre deve accogliersi la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria.

Nulla deve, infine, provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

**RIGETTA** il ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

**ACCOGLIE** la domanda subordinata del richiedente diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria e per gli effetti

**[REDACTED]** la protezione sussidiaria, in riforma del provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale di Novara in data 15.9.2016, notificato in data 17.11.2016,

**MANDA** alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

**Torino 19.1.2018**

**IL GIUDICE  
 MARCO F.G. BATTIGLIA**